


STATUTO DELLA FONDAZIONE
“Taranto e la Magna Grecia – Agenzia
Sviluppo Terra Jonica”

Art.1 (Costituzione)

1. E' costituita, con sede in Taranto, la Fondazione “Taranto e la Magna Grecia – Agenzia Sviluppo Terra Jonica”, di seguito denominata “Fondazione”, da riconoscersi ai sensi di legge.

2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile.



A handwritten signature in black ink, located below the circular stamp.

Art.2 (Finalità)

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

2. La Fondazione si propone di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo economico del territorio nonché attività culturali e scientifiche. In particolare, in relazione alle iniziative finalizzate allo sviluppo economico del territorio, la Fondazione opera quale strumento di attuazione delle programmazioni nazionali e/o regionali mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio provinciale di Taranto,


l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione, nonché mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie. Per tali finalità la Fondazione in particolare:

- opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo della provincia di Taranto attraverso l'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità, cultura d'impresa e il sostegno alle imprese per l'accesso al credito ed alle altre fonti di finanziamento e garanzia;

- nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione Puglia e degli strumenti di programmazione negoziata, promuove e partecipa, di norma in concorso con altri soggetti pubblici e privati, a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di sostegno e sviluppo dell'occupazione, programmi di sviluppo e di settori economici del territorio tarantino;

- opera per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno dello sviluppo locale e il rafforzamento delle imprese, assumendo, ove necessario, direttamente o tramite società specializzate, la funzione di organismo intermediario o beneficiario o attuatore;

- opera per lo sviluppo e il miglioramento dell'attrattività localizzativa del territorio tarantino e per l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo




anche tramite progetti, programmi ed iniziative tese a facilitare gli interscambi commerciali, tecnologici e produttivi con l'estero, a favorire la localizzazione di investitori esteri sul territorio migliorando la cooperazione internazionale con imprese e organismi esteri;

- promuove la creazione di una rete di soggetti specializzati operanti nei diversi settori dello sviluppo provinciale. A tal fine costituisce o assume partecipazioni, anche maggioritarie o di controllo, in società e organismi che operino con finalità strumentali o collegate a quelle proprie. La Fondazione nel rispetto delle diverse specializzazioni e autonomie operative, garantisce il coordinamento dei soggetti della rete in funzione del raccordo delle loro attività con gli obiettivi ed indirizzi nazionali e/o regionali;

- promuove la costituzione di appositi strumenti finanziari, direttamente o tramite società appositamente costituite, anche sotto forma di fondi di finanziamento e di garanzia;

- gestisce, in particolare nell'ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata, dai programmi comunitari e dal D.Lgs. 123/98, per incarico conferito dalla Regione o da altri enti pubblici, o per effetto di apposite disposizioni normative o di programmi comunitari o nazionali, fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l'assistenza e il sostegno tecnico e finanziario alle imprese pugliesi operando, ove possibile, in collaborazione con il sistema



A handwritten signature in black ink, located below the official stamp.

credizio e finanziario;

- realizza - anche mediante società all'uopo costituite o partecipate - analisi, studi, ricerche, consulenze, presta assistenza tecnica, esegue servizi di ingegneria e di architettura, anche integrati quali, esemplificativamente, gli studi di fattibilità, la progettazione, la direzione lavori, le valutazioni di congruità tecnico - economica, gli studi di impatto ambientale;

- promuove la costituzione e il collocamento di fondi chiusi di investimento mobiliari e immobiliari, a livello regionale o interregionale, avvalendosi della collaborazione di intermediari bancari, finanziari e di investitori istituzionali;


- stipula con enti od istituti di credito convenzioni per la realizzazione di programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali;

- effettua qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare, e svolge ogni altra attività ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale.

In relazione alla promozione di attività culturali e scientifiche, la Fondazione si propone, in particolare, di:

- promuovere la ricerca e lo studio di siti archeologici che insistono nelle aree interessate alle testimonianze della civiltà magnogreca, attraverso un'opera di recupero, catalogazione, salvaguardia e di restauro di reperti, monumenti, ecc.;

- organizzare e sostenere incontri, seminari, la pubblicazione di saggi e ricerche originali e di opere illustrative atte a diffondere la conoscenza delle civiltà antiche dell'Italia meridionale avvalendosi anche di esperienze scientifiche e tecnologiche poste in essere da altri soggetti pubblici e privati;
- svolgere attività editoriali, individuando opportune strategie capaci di favorire una più ampia conoscenza e promozione delle risorse culturali in genere e archeologiche in particolare;
- sostenere, in funzione delle risorse disponibili, la prosecuzione dell'organizzazione dei convegni internazionali di studi sulla Magna Grecia;
- realizzare un sistema di offerta in grado di concentrare diverse forme di fruizione sul piano turistico, culturale, didattico e scientifico;
- stipulare con gli altri enti pubblici e/o soggetti privati accordi o contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- fornire collaborazione a istituzioni private, enti pubblici, Università, etc. per l'organizzazione di iniziative ed eventi che perseguano gli scopi della Fondazione;
- partecipare – anche in veste di fondatore – ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private (società, consorzi, contratti di rete, etc.), che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. De...'. It is positioned below the circular stamp.

- ideare e sostenere la realizzazione di iniziative e programmi culturali che contribuiscano alla valorizzazione delle risorse del territorio, costituendo così elemento di sostegno all'economia locale e al miglior posizionamento di Taranto nei circuiti culturali e turistici di riferimento a livello nazionale ed internazionale.

Art.3 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è formato:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito dalle somme versate all'atto di sottoscrizione dell'atto costitutivo e dai beni immobili o altre utilità resi disponibili dai fondatori o da altri partecipanti ed impiegabili per il conseguimento degli scopi sociali;

- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme di legge;

- da oblazioni, donazioni, offerte, disposizioni testamentarie, con le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge applicabili in materia, con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio della stessa Fondazione;

- da proventi di diritti d'autore propri.

2. La fondazione può, nei limiti e in conformità delle norme di legge vigenti e a quelle che dovessero essere emanate, richiedere e ottenere contributi e agevolazioni finanziarie da parte dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, di Regioni, Enti Locali o altri organismi pubblici e privati.

Art.4 (Fondo di gestione)

1. Il fondo di gestione della Fondazione è così costituito :

- dai contributi dei soci fondatori e ordinari;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici, dai membri della Fondazione, sia italiani sia esteri, ovvero da enti ed organismi interregionali; dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.5 (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno;

2. Entro il 30 Novembre, il Consiglio di amministrazione della Fondazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, il quale potrà contenere solo voci di spesa coperte da entrate di ammontare certo ed entro il 30 Giugno dell'anno

A handwritten signature in black ink is written above a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Deu'.

seguito il conto consuntivo di quello trascorso, predisposti dal Direttore Generale, se nominato. Il bilancio preventivo, le eventuali variazioni dello stesso ed il conto consuntivo, dovranno essere corredati da apposita relazione accompagnatoria e trasmessi a ciascun membro della Fondazione.

3. Il bilancio è costituito da un rendiconto finanziario ed economico unitamente ad un prospetto riepilogativo del fondo di dotazione iniziale e di gestione. Il bilancio dovrà essere ispirato ai principi di cui agli artt. 2423 bis e 2426 del codice civile.

4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di perdite di gestioni precedenti o future ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione e per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

5. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.6 (Membri della Fondazione)

1. Possono essere membri della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere.

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ovvero che siano stati dichiarati tali in quella sede, nonché tutti gli enti pubblici che aderiranno alla Fondazione. Essi versano una quota annuale al fondo di gestione, da effettuarsi nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione;

- Ordinari. Sono tali coloro che si impegnano a contribuire al fondo di gestione mediante contributi in danaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

2. Chi intende aderire alla Fondazione, presenta domanda come membro ordinario. Le domande di adesione saranno accettate con l'insindacabile voto della maggioranza del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3. La qualifica di membro ordinario dura per tutto il periodo per il quale i contributi siano stati regolarmente versati e dà diritto a quanto previsto dal successivo art. 10.

Art.7 (Esclusione e recesso)

1. Il Consiglio di amministrazione decide con maggioranza degli intervenuti l'esclusione dei soci ordinari, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;



- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedura di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari.

2. I membri della Fondazione possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice civile; fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

3 Il Consiglio di amministrazione decide, con maggioranza assoluta dei suoi membri, l'esclusione dei soci Fondatori solamente in caso di inadempienza degli obblighi contributivi assunti al momento dell'adesione alla Fondazione e per morosità, rispetto all'obbligo contributivo annuale.


Art.8 (Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea consultiva;

- il Consiglio di amministrazione;

- Il Comitato scientifico;



- il Presidente;
- il Collegio dei revisori legali.

2. I componenti gli organi della Fondazione possono ricevere il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio e compensi per quelli investiti di particolari incarichi.


Art.9 (Assemblea consultiva)

1. L'Assemblea consultiva è costituita dai rappresentanti dei membri fondatori e dai membri ordinari e si riunisce almeno due volte l'anno.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente annualmente prima della riunione fissata per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale. L'Assemblea è, altresì, convocata prima della riunione fissata per l'approvazione delle eventuali variazioni al bilancio di previsione. Può anche riunirsi per deliberazione del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei propri membri.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante invito - contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare - da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite fax, posta elettronica, telegramma.

4. Ogni partecipante della Fondazione, a qualunque categoria appartenga, purché si trovi in regola con il pagamento



dei contributi dovuti, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro membro mediante delega scritta.

5. All'Assemblea spetta il compito di eleggere i membri del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei soci ordinari.

6. L'Assemblea nomina il Collegio dei revisori legali, indicandone anche il Presidente.

7. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sull'attività, sui programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sul progetto di bilancio preventivo, sulle eventuali variazioni al medesimo, e sul conto consuntivo.


8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e, in sua assenza, dal vice Presidente; nel caso di assenza del vice Presidente, la riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai fondatori.

Art.10 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero variabile di membri:

- un componente nominato da ciascun Fondatore;
- un componente in rappresentanza dei membri ordinari.

2. I componenti del Consiglio restano in carica cinque esercizi e possono essere rinominati.




3. Il Consiglio potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei componenti di spettanza dei Fondatori.

4. Il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dallo stesso Consiglio. In tale caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica da consigliere, un nuovo componente del Consiglio dovrà essere indicato da parte di chi lo aveva precedentemente nominato. Il nuovo consigliere durerà in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

5. Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, esso provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione, le eventuali variazioni dello stesso, il conto consuntivo e le relative relazioni accompagnatorie, predisposti dal Direttore Generale, se nominato;
- deliberare eventuali regolamenti e modifiche statutarie;
- controllare il patrimonio e la situazione finanziaria;
- nominare il Presidente e il vice Presidente;


A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Galati', written in a cursive style.

- nominare eventuali Direttore Generale e responsabili delle delegazioni e uffici della Fondazione;
- nominare i componenti di eventuali comitati e/o commissioni scientifiche e tecniche;
- deliberare sulle domande di ammissione e sulla espulsione dei membri della Fondazione per gravi motivi morali e disciplinari;
- deliberare la misura dei contributi per le diverse categorie di membri fondatori, sostenitori e ordinari;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- decidere la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
- conferire particolari incarichi utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

6. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obbligo di forma purché con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima di quello fissato per il Consiglio; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può aver luogo tre giorni prima della data fissata.

7. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

8. Per la validità delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza della metà più uno dei suoi componenti.




9. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, qualora non venga diversamente stabilito da apposito regolamento ed in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

10. Per le deliberazioni che riguardano le linee generali dell'attività ed i relativi obiettivi e programmi, le modifiche statutarie, la nomina del Presidente e del vice Presidente nonché dell'eventuale Direttore Generale e lo scioglimento della Fondazione, con conseguente devoluzione del patrimonio, oltre che la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio, è richiesto anche il voto favorevole della maggioranza dei membri rappresentanti i Fondatori.

11. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice Presidente; in caso di assenza del vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

12. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi lo presiede, e dal Direttore Generale, se nominato, o, in sua assenza, dal segretario della riunione, nominato dallo stesso Consiglio.

13. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o video-conferenza. Verificandosi queste condizioni, il Consiglio si considera come tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company or organizational name.A handwritten signature in black ink, appearing to be a name like 'Peller'.

Art.11 (Presidente e vice Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio al proprio interno ed è rieleggibile. Convoca e presiede di diritto l'Assemblea e il Consiglio e fissa le materie e gli argomenti da trattare.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi; agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.


3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. In caso di sostituzione del Presidente, la riunione del Consiglio di amministrazione deve essere convocata dal Collegio dei revisori legali entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo alla sostituzione.

5. Il Presidente può delegare compiti al vice Presidente, che è nominato dal Consiglio al proprio interno.

6. Il Presidente e il vice Presidente durano in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

7. Il Presidente, in caso d'urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.




Art.12 (Direttore generale)

1. Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio tra persone di comprovata esperienza nei settori di interesse della Fondazione, con solida esperienza di gestione di attività per progetti e del relativo finanziamento, ampie competenze manageriali, specifiche capacità e competenze. All'atto della nomina, il Consiglio ne determina i poteri nonché la natura, la qualifica ed eventuali compensi.

2. Su delega del Presidente, il Direttore Generale può rappresentare la Fondazione nei rapporti interni e di fronte ai terzi nell'ambito dei poteri attribuitigli in sede di nomina.

3. Sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. S. S.", written below the stamp.

Art.13 (Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione e dura in carica due anni ed è rinnovabile.

2. Il Comitato è composto da dodici membri scelti tra studiosi, ricercatori, esperti, personalità del mondo culturale e/o economico, italiani e stranieri, sulla base di una rosa di tre nomi proposti da ciascun fondatore. Il Comitato è organizzato in due distinti gruppi di lavoro di cui uno dedicato allo studio ed alla ricerca di attività finalizzate allo sviluppo economico del

territorio e l'altro allo studio ed alla ricerca finalizzati alla promozione di attività culturali e scientifiche.

3. Il Comitato provvede a:

- eleggere nel suo seno il Presidente;
- operare le scelte programmatiche in campo culturale ed economico, definendo le linee di indirizzo scientifico per lo svolgimento delle iniziative della Fondazione;
- elaborare e definire i progetti che la Fondazione può svolgere, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di eventuali esperti e consulenti scientifici ritenuti indispensabili per l'attuazione dei programmi sociali.

Art.14 (Collegio dei revisori legali)

1. Il Collegio dei revisori legali è composto da tre membri iscritti all'Albo dei revisori, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Assemblea.

2. Il Collegio dei revisori legali svolge tutte le funzioni previste dalla legge.

3. I membri del Collegio restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art.15 (Compensi)

1. L'Assemblea dei soci può deliberare compensi a favore degli organi della Fondazione. In ogni caso sono dovuti i rimborsi delle spese documentate per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Art.16 (Vigilanza, scioglimento, liquidazione)

1. La Regione e/o lo Stato esercitano i poteri di vigilanza nei limiti delle leggi vigenti.

2. Qualora gli scopi indicati nel precedente art. 2 divengano impossibili o di scarsa utilità ovvero il patrimonio divenga insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione contemplate dall'art. 27 del codice civile ovvero di scioglimento previste dall'art. 28, comma 2, del codice civile, si procederà al suo scioglimento.

3. In caso di estinzione della Fondazione, il fondo di dotazione iniziale costituito dagli apporti dei soci fondatori rientrerà nella disponibilità degli stessi.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

Art.17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il fondo di gestione verrà devoluto – con deliberazione del Consiglio – ad altri enti che perseguano finalità analoghe

ovvero ai fini di pubblica utilità, ad eccezione della parte conferita dagli Enti aventi natura pubblica.

Art.18 (Clausola di mediazione e Foro competente)

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Statuto - comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e validità - dovrà essere oggetto preventivamente di un procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 presso uno degli Organismi di mediazione territorialmente competente iscritto al Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

2. Foro competente è il Tribunale di Taranto.

Art.19 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge in materia.

Roberto Roberts

Roberto Roberts

